

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni dall'Irlanda del Nord di prodotti ottenuti da bovini, nel quadro del programma di esportazione di mandrie certificate, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/351/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE,

vista la decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE, in particolare l'articolo 6 paragrafo 5 ⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE dispone che la Commissione fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti di cui al

suddetto articolo, previa esecuzione delle ispezioni comunitarie e dopo aver informato gli Stati membri;

considerando che dalle ispezioni effettuate dai servizi della Commissione in Irlanda dal 20 al 22 aprile 1998, segnatamente allo scopo di valutare il sistema di controlli veterinari in base agli articoli 6 e 7 della decisione 98/256/CE, è risultato che le condizioni stabilite sono adeguatamente rispettate;

considerando che al momento dell'adozione della decisione 98/256/CE, conformemente alla sua prassi abituale in materia di relazioni sulle ispezioni, la Commissione si è impegnata a presentare agli Stati membri, riuniti nel comitato veterinario permanente, i risultati dell'ispezione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, nonché le conclusioni tratte da tali risultati; che tale presentazione è stata effettuata; che la data è quindi fissata al 1° giugno 1998,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE è il 1° giugno 1998.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 32.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
